

FAQ

Domande

1) Si chiede di indicare l'esatta intestazione completa di indirizzo, a cui vanno intestati i documenti di gara (cauzione, istanza, ...).

2) In riferimento ai requisiti di cui al punto b) dell'art. 7.2 del Disciplinare siamo a chiedere conferma che singoli servizi rivolti presso strutture RSA anche non in gestione globale (esempio solo servizi assistenziali, soli servizi infermieristici) concorrono alla somma di € 1.500.000,00 annui richiesti.

3) In merito alle prove dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto a) e b) dell'art. 7.2 del Disciplinare, siamo a richiedere di confermare che le stesse saranno richieste all'impresa aggiudicataria e che in sede di partecipazione è sufficiente l'autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 a mezzo DGUE.

4) In merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui alla lettera a) dell'art. 7.3 del Disciplinare di gara siamo a richiedere:

a) di confermare che l'importo di € 2.500.000,00 richiesto risulta quale sommatoria di uno o più servizi come da esempio:

anno 2016 servizio 1 € xxx + anno 2016 servizio 2 € yyy +

anno 2017 servizio 1 € xxx + anno 2017 servizio 3 € zzz +

anno 2018 servizio 1 € xxx + anno 2018 servizio 3 € zzzz + anno 2018 servizio 4 € kkk

TOTALE => € 2.500.000,00

b) Di confermare che concorrono all'importo di € 2.500.000,00 anche servizi di solo un anno nel triennio.

5) In merito alle prove dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto a) dell'art. 7.3 del Disciplinare di gara siamo a richiedere di confermare che in sede di partecipazione è sufficiente l'autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 a mezzo DGUE. In merito alle certificazioni rilasciate da diverse Amministrazioni o Enti pubblici, si precisa che la Legge 183/2011, art. 15 co. 1 prevede che "Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47". Dal momento che le attestazioni di buon esito richieste non possono essere prodotte dalla concorrente in quanto devono essere richieste dalla Vs. Amministrazione, si chiede se al posto delle certificazioni la Scrivente possa produrre autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000; diversamente, si chiede come debba agire la Scrivente per la dimostrazione dei requisiti richiesti al fine della partecipazione alla procedura in oggetto.

6) In merito al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto b) dell'art. 7.3 relativo alla certificazione UNI ISO 9001:2015 siamo a richiedere di confermare che il settore IAF38 soddisfa i requisiti richiesti.

7) In riferimento alle dichiarazioni (mod. 2, mod. 2 bis , mod 2_ cessati) che devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80 del Codice dei Contratti si precisa che il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 08/11/2017, punto 3, stabilisce che "il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 deve essere dichiarato dal Legale Rappresentante dell'impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi". Pertanto alla luce di quanto indicato si

chiede conferma che la Scrivente possa produrre autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal Legale Rappresentante.

Risposte

1) Ai sensi dell'articolo 10 del Disciplinare *“la garanzia provvisoria deve essere intestata alla Amministrazione Provinciale di Siena (beneficiario), che, in veste di Centrale Unica di Committenza, è responsabile del procedimento di gara.* Pertanto la cauzione e l'istanza dovranno essere intestate a: Provincia di Siena, Piazza Duomo 9, 53100, Siena.

Si ricorda comunque che ai sensi dell'articolo 13 del Disciplinare *“Il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano tutti i giorni feriali, escluso il sabato orario 09.00-13.00 dal lunedì al venerdì e il martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso l'ufficio Protocollo della stazione appaltante, sito in Piazza Duomo 9, 53100 Siena.*

Il plico, qualsiasi sia la modalità di spedizione prescelta, deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara entro le ore 13.00 del giorno 24.10.2019, esclusivamente all'indirizzo Provincia di Siena – Ufficio Protocollo, Piazza Duomo 9, 53100 Siena”.

2) Il punto b) dell'art.7.2 recita:

“fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto per gestione di strutture RSA e/o strutture analoghe riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni 2016, 2017 e 2018 non inferiore ad euro 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila) IVA esclusa, tale requisito è richiesto in relazione alle caratteristiche e complessità del servizio che richiedono una competenza specifica in servizi analoghi nonché un'organizzazione aziendale di idonee dimensioni”.

La dicitura servizi analoghi induce a ritenere che singoli servizi rivolti presso strutture RSA anche non in gestione globale (esempio solo servizi assistenziali, soli servizi infermieristici) possano concorrere alla somma di € 1.500.000,00 annui richiesti.

In tal senso vedasi Tar Toscana, Firenze, sez. I, 19 giugno 2019, n. 1260 che ha stabilito:

“La Sezione condivide e non ha motivo per discostarsi dalla copiosa giurisprudenza che ha rilevato come <<la stazione appaltante non ...(sia) legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell'appalto né ad assimilare impropriamente il concetto di “servizi analoghi” con quello di “servizi identici”, atteso che la ratio sottesa alla succitata clausola del bando è il contemperamento tra l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, dal momento che la locuzione “servizi analoghi” non s'identifica con “servizi identici”>> (Cons. Stato, sez. III, 23 agosto 2018, n. 5040; sez. V, 31 maggio 2018, n. 3267>>).

3) Il quesito non tiene conto delle previsioni del Disciplinare, e pertanto nessuna conferma in proposito. In fase di gara infatti, il concorrente è tenuto a dichiarare i propri requisiti di capacità economica finanziaria e di capacità tecnica non solo con il DGUE ma anche con le dichiarazioni e documentazioni da presentare all'interno della Busta A, che fanno evidentemente riferimento anche ai suddetti requisiti (vedasi ad esempio il Modello 1- ISTANZA DI AMMISSIONE – DICHIARAZIONE UNICA INTEGRATIVA AL DGUE nella quale è riportata l'eventuale partecipazione in ATI). Si prega pertanto di attenersi a quanto previsto nel disciplinare e presentare le dichiarazioni e documentazioni ivi previste.

4) La lettera a) del punto 7.3 recita: REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE, da riportare in apposita sezione del DGUE.

Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Uno o più Servizi socio sanitari in strutture per anziani e/o disabili con capienza di almeno 40 ospiti per un importo complessivo minimo (nel triennio) di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila).

L'interpretazione letterale del testo del disciplinare legittima l'interpretazione per cui l'importo complessivo minimo possa essere ottenuto con la sommatoria di più servizi o con l'indicazione di un unico servizio nel triennio. Il requisito va comunque dichiarato con apposita indicazione nel DGUE.

5) La lettera a) del punto 7.3 recita: REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE, da riportare in apposita sezione del DGUE.

Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi.

Uno o più Servizi socio sanitari in strutture per anziani e/o disabili con capienza di almeno 40 ospiti per un importo complessivo minimo (nel triennio) di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila).

La comprova del requisito, è fornita in uno dei seguenti modi: ".....".

Dall'interpretazione letterale del testo del disciplinare si evince come il requisito vada dichiarato con apposita indicazione nel DGUE e non sia richiesta in fase di gara la presentazione di certificati

Prova ne sia che il punto 15 del Disciplinare di Gara - CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - non richiede la presentazione di alcuna certificazione in merito al suddetto requisito. Per cui il concorrente dovrà indicare nel DGUE i servizi analoghi richiesti. Oltre alla compilazione del DGUE potrà produrre autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

6) Il Bando Disciplinare prevede al punto 7.3 b):

Essere in possesso del sistema di qualità conforme alla norma UNI ISO 9001:2015 (o inferiore ISO 9001:2008) per il settore EA:38 o equivalente per processi certificati, rilasciato da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento nello schema specifico.

Un accreditamento può venire riconosciuto se lo stesso è stato rilasciato da un organismo di accreditamento che ha sottoscritto un Multilateral Agreement (MLA) con (a) l'International Accreditation Forum (IAF), nel campo della certificazione, o con (b) l'International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), nei rimanenti campi, o se (c) dispone di un MLA simile con un'organizzazione di accreditamento regionale, membro dell'una o dell'altra organizzazione internazionale suddetta. In Europa questa funzione è ricoperta dall'European co-operation for Accreditation (EA). Per cui Settore EA:38 è da intendersi anche come IAF 38.

7) Nessuna conferma. Il disciplinare di gara prevede al paragrafo 15.3, punto 6, la presentazione dei seguenti documenti:

6. *Dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale e carichi pendenti ai sensi DPR n. 445/00, utilizzando i modelli allegati al presente disciplinare di gara (Mod. 2, Modello 2 bis e Mod. 2_cessati), distintamente per ognuno dei soggetti indicati nello spazio "AVVERTENZA" del modello 2 e con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.*

Lo spazio avvertenza dei modelli 2 e 2bis elenca con chiarezza quali siano i soggetti che devono rendere la dichiarazione. Essi sono tenuti a renderla a pena di esclusione, sempre secondo quanto

previsto nello spazio “avvertenza”. Pertanto l’ipotesi avanzata di rendere un’unica dichiarazione “per quanto a propria conoscenza” che sostituisca le dichiarazioni rese dai soggetti indicati nello spazio “avvertenza” dei modelli Allegato 2 e 2 bis non è ammissibile.

È invece possibile rendere (come peraltro previsto dal modello 2 cessati) unica dichiarazione per i soggetti cessati dalla carica.

Questa è la *lex specialis* della gara che non appare irragionevole né sproporzionata, ed evidentemente a tutela di tutti i soggetti interessati.

Il Comunicato ANAC citato, prevede infatti: *Ciò posto, appare opportuna l’adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l’onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione.*

Dunque, avendo l’impresa sicuramente a disposizione autodichiarazioni da parte di ciascuno dei soggetti interessati sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, risulterà agevole, in sede di gara, la presentazione delle suddette.